SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 114

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 18 maggio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Ministero dell'interno

Ministero della salute

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 2011.

Ulteriori disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia. (Ordinanza n. 3929).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 aprile 2007, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2007, con il quale è stato istituito il Comitato Interministeriale per la celebrazione del grande evento denominato «150° Anniversario dell'Unità d'Italia», con il compito di pianificare, preparare ed organizzare, in collaborazione con gli enti territoriali interessati, tutti gli interventi e le iniziative finalizzati alle celebrazioni per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che avranno luogo nel territorio nazionale nel periodo 2008-2010 e, in particolare, nell'anno 2011;

Visto inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2007 con il quale è stata istituita una struttura di missione, denominata «Struttura di Missione per le celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia» presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, cui sono stati affidati compiti finalizzati a garantire, oltre al funzionamento del Comitato, la piena realizzazione delle attività programmate;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale si è proceduto, ai sensi del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, alla dichiarazione di «grande evento» per il complesso delle iniziative e degli interventi afferenti alle celebrazioni per il 150° Anniversario dell'Unità d'Italia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3632 del 23 novembre 2007 recante «Disposizioni per lo svolgimento del grande evento relativo al 150° Anniversario dell'Unità d'Italia»;

Visto l'art. 14 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3854 del 3 marzo2010 e successive variazioni e modificazioni;

Visto il comma 4 dell'art. 55 decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il comma 1 dell'art. 2 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2010, così come modificato dall'art. 1 del successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2010;

Vista la nota del 21 febbraio 2011 del coordinatore dell'Unità Tecnica di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di garantire le necessarie ed indispensabili iniziative volte alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia nell'anno 2011, le disposizioni di cui all'art. 6, commi 3, 7, 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n.122, non si applicano agli stanziamenti di cui all'art. 55, comma 4, del medesimo decreto-legge limitatamente all'anno 2011 e alle attività strettamente correlate alla celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia e fermo restando il limite di spesa di cui allo stesso art. 55, comma 4. Per le predette esigenze, i servizi, compresi quelli riferiti all'editoria, pubblicitari ed assicurativi nonché le forniture ed i lavori accessori e complementari riferiti alle manifestazioni previste nel programma celebrativo ed al primario obiettivo di diffusione dei valori di identità nazionale, sono considerati di interesse culturale e, come tali, rientrano nella fattispecie di cui all'allegato IIB dell'art. 20 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modificazioni e della Direttiva comunitaria 2004/18/EU del 31 marzo 2004.
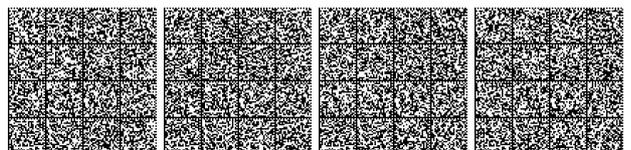
2. Per le finalità di cui al comma 1, e, in ogni caso, nel limite di spesa di cui allo stesso comma, l'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 giugno 2010, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 ottobre 2010, è così modificato:

a) le parole: «ventuno unità aventi qualifica funzionale o equiparata» sono così sostituite: «ventitré unità aventi qualifica funzionale o equiparata» e le successive parole: «non più di diciassette unità possono essere soggetti estranei» sono sostituite dalle parole: «non più di diciannove unità possono essere soggetti estranei»;

b) le parole: «due esperti da nominare» sono sostituite dalle parole: «tre esperti da nominare».

La presente ordinanza verrà sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. *l)* della legge 14 gennaio 1994, n. 20 e sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2011
Ministeri istituzionali Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 171

11A06409

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 20 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maria Lorena Cantero Portilla, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione Europea dalla prof.ssa Maria Lorena Cantero Portilla;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha conseguito, nella sessione del 12 marzo 2011, l'attestato di conoscenza della lingua italiana livello C2 Celi 5 doc, rilasciato dal centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 20 dicembre 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1 - Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario «Licenciada en Filologia Hispanica» conseguito il 6 marzo 2003 presso l'università di Salamanca (Spagna);

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagogica» conseguito il 6 maggio 2003 presso l'università di Salamanca (Spagna),

posseduto dalla cittadina spagnola prof.ssa Maria Lorena Cantero Portilla, nata a Santander (Spagna) il 9 dicembre 1975, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 ottobre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi:

45/A Seconda lingua straniera (Spagnolo);

46/A Lingue e civiltà straniere (Spagnolo).

2 - Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06153

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Erika Pozzato, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza 17 luglio 2010, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Erika Pozzato, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia degli insegnamenti compresi nelle classi di abilitazione o concorso 31/A, 32/A e 77/A;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto il certificato di specializzazione dell'Università «Ca Foscari» di Venezia con il quale è attestata l'abilitazione per le classi 31/A e 32/A conseguite in data 7 maggio 2005;

Vista l'impossibilità di procedere al riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni formali fornite dalla CDPE - Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo Ministero, che dichiaravano il diploma di «Pedagogia musicale» sotto indicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private;

Viste le note prott. n. 995 del 10 febbraio 2010 e n. 100788 del 1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle Politiche comunitarie e della Commissione europea di Brussel, condividenti la posizione presa da questo Ministero di interruzione dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia musicale» conseguiti in Svizzera ai fini professionali;

Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia di Berna (UFFT), autorità competente a rilasciare dichiarazioni di conformità alla direttiva comunitaria n. 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale, precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e privaste in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione musicale;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario: «Diploma di Clarinetto» conseguito presso il Conservatorio di musica «A. Pedrollo» di Vicenza il 27 giugno 2000;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di pedagogia musicale - strumento clarinetto» rilasciato il 28 giugno 2008 dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Erika Pozzato, nata a Sandrigo (Vicenza) il 30 settembre 1980, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione: 77/A - Strumento musicale (Clarinetto).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06151

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Mariarosaria D'Aprile, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza 18 giugno 2009, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Mariarosaria D'Aprile, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia dell'insegnamento nella classe di abilitazione 77/A;

Visto il diploma accademico di perfezionamento musicale in violino conseguito presso l'Accademia internazionale superiore di musica di Biella il 24 settembre 2000;

Visto il diploma di perfezionamento di violino conseguito presso il Conservatorio della Svizzera italiana il 28 giugno 2005;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota prot. n. 5700 del 27 luglio 2010 con la quale è stata notificata all'interessata l'impossibilità di procedere al riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni formali fornite dalla CDPE - Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo Ministero, che dichiaravano il diploma di «Pedagogia musicale» sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private;

Viste le note prott. n. 995 del 10 febbraio 2010 e n. 100788 del 1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle Politiche comunitarie e della Commissione europea di Brussel, condividenti la posizione presa da questo Ministero di interruzione dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia musicale» conseguiti in Svizzera ai fini professionali;

Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia di Berna (UFFT), autorità competente a rilasciare dichiarazioni di conformità alla direttiva comunitaria n. 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale, precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e privaste in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione musicale;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 Settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e accademica in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata e l'ulteriore attività formativa ne integrano e completano la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondario: «Diploma di violino» rilasciato dal Conservatorio statale di musica «E. Romualdo Duni» di Matera il 6 luglio 2001;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di pedagogia musicale - strumento violino» rilasciato il 10 giugno 2004 dal Conservatorio della Svizzera italiana di Lugano,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Mariarosaria D'Aprile, nata a Castellana Grotte (Bari) il 5 novembre 1982, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria di primo grado classe di abilitazione: 77/A - Strumento musicale (Violino).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06152

DECRETO 21 aprile 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Lucia Rita Distefano, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza 24 luglio 2010, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite nella Confederazione Elvetica dalla prof.ssa Lucia Rita Distefano, ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia degli insegnamenti compresi nelle classi di abilitazione o concorso 31/A, 32/A e 77/A;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista la nota prot. n. 6687 del 22 settembre 2010 con la quale è stata notificata all'interessata l'impossibilità di procedere al riconoscimento professionale richiesto, a seguito delle informazioni formali fornite dalla CDPE - Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione, per richiesta di questo Ministero, che dichiaravano il diploma di «Pedagogia musicale» sottoindicato, quale titolo non abilitante all'insegnamento di musica e strumento musicale nelle scuole dell'ordinamento scolastico svizzero ma, abilitante solo nelle scuole musicali private;

Viste le note prott. numeri 995 del 10 febbraio 2010 e 100788 del 1° marzo 2010 rispettivamente dell'Ufficio di coordinamento delle Politiche Comunitarie e della Commissione europea di Brussel, condividenti la posizione presa da questo Ministero di interruzione dei riconoscimenti dei titoli di «Pedagogia Musicale» conseguiti in Svizzera ai fini professionali;

Vista la nota del 14 febbraio 2011 con la quale l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia - di Berna (UFFT), autorità competente a rilasciare dichiarazioni di conformità alla direttiva comunitaria 2005/36 per i titoli di pedagogia musicale, precisa, in accordo con la CDPE sopra citata, che tali titoli a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, abilitano solo all'insegnamento dello strumento musicale nelle scuole pubbliche e privaste in Svizzera e non anche all'insegnamento di educazione musicale;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della C.M. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria e secondaria in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi, nella seduta del 7 marzo 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post-secondario: «Diploma di Violino» conseguito presso l'Istituto Musicale «V. Bellini» di Catania nell'anno accademito 2006/2007;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Diploma di Pedagogia Musicale - strumento clarinetto» rilasciato il 7 giugno 2010 dal Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano,

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Lucia Rita Distefano, nata a Paternò (Catania) il 31 gennaio 1986, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella scuole di istruzione secondaria di primo grado nella classe di abilitazione:

77/A Strumento musicale (Violino).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A06156

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 27 aprile 2011.

Riconoscimento, al sig. Scardaccione Niccolò, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Scardaccione Niccolò, nato il 18 settembre 1981 a Como, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'articolo 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che nella fattispecie il richiedente sig. Scardaccione è in possesso del titolo accademico ottenuto nel dicembre 2005 in Italia presso la Università degli studi dell'Insubria;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 30 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto dal settembre 2010 all'«Ilustre Colegio de Abogados» di Madrid (Spagna);

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il richiedente ha documentato di avere superato la prova scritta dell'esame di abilitazione per la professione di avvocato in Italia;

Ritenuto che, ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato, non può non tenersi conto che lo stesso, oltre che possedere una formazione accademica ed istituzionale, ha dato prova di avere compiuto la prescritta pratica in Italia nonché di avere superato, con esito positivo, le prove scritte dell'esame di abilitazione alla professione forense;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di abilitazione alla professione forense può consentire di limitare la misura della prova attitudinale alla sola prova orale, quale presupposto essenziale per la verifica della capacità professionale dell'interessato;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 9 febbraio 2011;

Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Scardaccione Niccolò, nato il 18 settembre 1981 a Como, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «abogado» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati».

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

Unica prova orale su due materie: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 27 aprile 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A06148

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 aprile 2011.

Recepimento della direttiva 2010/69/UE della Commissione del 22 ottobre 2010 che modifica gli allegati alla direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 5, lettera *g)* e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE modificato da ultimo con il decreto 8 settembre 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 2010;

Vista la direttiva 2010/69/CE della Commissione europea del 22 ottobre 2010, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 15 marzo 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 è aggiornato come segue:

a) l'allegato X è modificato come segue:

1) la tabella riguardante "Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata" è sostituita dalla seguente:

Preparazioni preconfezionate di carne fresca macinata	E 261	Acetato di potassio	quanto basta
	E 262 (i)	Acetato di sodio	
	E 262 (ii)	Diacetato di sodio	
	E 300	Acido ascorbico	
	E 301	Ascorbato di sodio	
	E 302	Ascorbato di calcio	
	E 325	Lattato di sodio	
	E 326	Lattato di potassio	
	E 330	Acido citrico	
	E 331	Citrati di sodio	
	E 332	Citrati di potassio	
	E 333	Citrati di calcio	
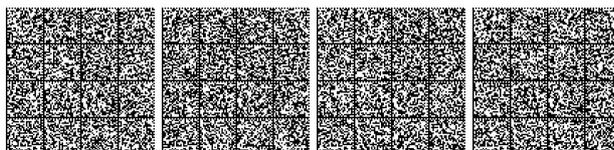
2) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

Prodotti a base di latte non aromatizzati, ottenuti con fermenti vivi, e loro succedanei, con tenore di grassi inferiore al 20%	E 406	Agar-agar	quanto basta
	E 407	Carragenina	
	E 410	Farina di semi di carrube	
	E 412	Gomma di guar	
	E 415	Gomma di xantan	
	E 440	Pectine	
	E 460	Cellulosa	
	E 466	Carbossimetilcellulosa	
	E 471	Mono- e digliceridi di acidi grassi	
	E 1404	Amido ossidato	
	E 1410	Fosfato di monoamido	
	E 1412	Fosfato di diamido	
	E 1413	Fosfato di diamido fosfatato	
	E 1414	Fosfato di diamido acetilato	
	E 1420	Amido acetilato	
	E 1422	Fosfato di diamido idrossipropilato	
	E 1440	Amido idrossipropilato	
	E 1442	Fosfato di diamido idrossipropilato	
	E 1450	Ottenilsuccinato di amido e sodio	
	E 1451	Amido acetilato ossidato	

b) l'allegato XI è così modificato:

1) alla fine della parte A è aggiunta la seguente tabella:

Surrogati di prodotti ittici a base di alghe	1000	500				
Birra in fusto contenente oltre lo 0,5% di zuccheri fermentescibili aggiunti e/o succhi/concentrati di frutta	200	200		400		
Agrumi freschi non sbucciati (solo trattamento superficiale)	20					
Integratori alimentari come definiti dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE) presentati in forma essiccata contenenti preparati di vitamina A e combinazioni di vitamina A e D				1000 nel prodotto pronto all'uso		

2) alla fine della parte B è aggiunta la seguente tabella:

Mirtilli (solo *Vaccinium corymbosum*)	10
Cannella (solo *Cinnamomum ceylanicum*)	150

3) la parte C è modificata come segue:

i) la tabella riguardante la voce “E 234” è sostituita dalla seguente:

E 234	Nisina (*)	Budini di semolino e di tapioca e prodotti affini	3 mg/kg
		Formaggio stagionato e formaggio fuso	12,5 mg/kg
		Clotted cream	10 mg/kg
		Mascarpone	10 mg/kg
		Uova liquide pastorizzate (albume, tuorlo o uovo intero)	6,25 mg/l

(*) Questa sostanza può essere naturalmente presente in taluni formaggi a seguito dei processi di fermentazione.

ii) la tabella riguardante la voce “E 242” è sostituita dalla seguente:

E 242	Dimetildi-carbonato	Bevande aromatizzate analcoliche Vino dealcolizzato Concentrato di tè liquido Sidro, sidro di pere, vini di frutta Vino a tenore ridotto di alcole Bevande a base di vino di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91	250 mg/l di quantità introdotta, residui non rilevabili

iii) alla fine della parte D è aggiunta la seguente tabella:

E 392	Estratti di rosmarino	Oli vegetali (oli vergini e oli d'oliva esclusi) e grassi se il contenuto di acidi grassi polinsaturi è superiore al 15% p/p degli acidi grassi totali, per l'uso in prodotti alimentari non sottoposti a trattamento termico	30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Oli di pesce e di alghe	50 mg/ kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Grasso bovino, grasso di pollame, grasso ovino e grasso di maiale	
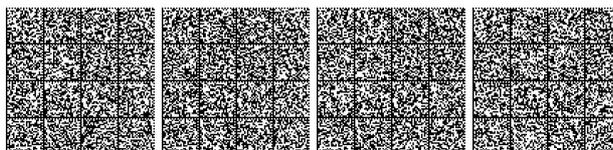
		Grassi e oli per la preparazione professionale di prodotti alimentari trattati termicamente Olio e grasso per frittura, esclusi l'olio d'oliva e l'olio di sansa di oliva Snacks (a base di cereali, patate o amidi)	50 mg/ kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Salse	100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Prodotti da forno fini	200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Integratori alimentari quali definiti nel decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)	400 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
		Patate granulate disidratate Prodotti a base di uova Gomma da masticare	200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
		Latte in polvere per distributori automatici Condimenti e spezie Frutta a guscio lavorata	200 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Zuppe e brodi disidratati	50 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
		Carne disidratata	150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

		Prodotti a base di carne e pesce, esclusi carne disidratata e salsiccia essiccata	150 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico) Espresso in base ai grassi
		Salsiccia essiccata	100 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
		Aromi	1.000 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)
		Latte in polvere per la produzione di gelato	30 mg/kg (espresso come la somma di carnosolo e acido carnosico)

c) l'allegato XII è così modificato:

i) la tabella riguardante le voci “E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 e E 452” è completata come segue:

		Bevande contenenti siero di latte per sportivi	4 g/kg

ii) la tabella riguardante le voci “E 901, E 902 e E904” è completata come segue:

		Wafer preconfezionati contenenti gelato (solo per E 901)	quanto basta
		Aromi nelle bevande non alcoliche aromatizzate (solo per E 901)	0,2 g/l nelle bevande aromatizzate

iii) la tabella relativa la voce “E 1505” è sostituita dalla seguente:

E 1505	Citrato di trietile	Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) sotto forma di capsule e compresse	3,5 g/kg
		Albume essiccato	quanto basta

iv) alla fine è aggiunta la seguente tabella:

E 427	Gomma cassia	Gelati Prodotti a base di latte fermentato, esclusi i prodotti a base di latte non aromatizzati ottenuti con fermenti vivi Dessert a base di latte e prodotti simili Ripieno, farcitura e rivestimento per prodotti da forno fini e dessert Formaggi fusi Salse e condimenti da insalata Zuppe e brodi disidratati	2 500 mg/kg
		Prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico	1 500 mg/kg
E 961	Neotame	Come esaltatore di sapidità per: Bevande aromatizzate a base d'acqua a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	2 mg/l
		Bevande a base di latte e prodotti derivati o di succo di frutta, a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	2 mg/l
		"Snacks": taluni aromi di prodotti salati e secchi preconfezionati e pronti al consumo, a base di amido o di frutta a guscio ricoperta	2 mg/kg
		Prodotti della confetteria a base di amido a ridotto contenuto calorico o senza zuccheri aggiunti	3 mg/kg
		Microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti	3 mg/kg
		Pastiglie rinfrescanti per la gola, fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti	3 mg/kg
		Gomma da masticare con zuccheri aggiunti	3 mg/kg
		Confetture, gelatine e marmellate a ridotto contenuto calorico	2 mg/kg

		Salse	2 mg/kg
		Integratori alimentari di cui decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) in forma liquida	2 mg/kg
		Integratori alimentari di cui di cui decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) in forma solida	2 mg/kg
		Integratori alimentari a base di vitamine e/o elementi minerali e forniti sotto forma di sciroppo o di pastiglie non masticabili, di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari)	2 mg/kg
E 1203	Alcole polivinilico	Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) sotto forma di capsule e compresse	18 g/kg
E 1521	Polietilengli-cole	Integratori alimentari di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n.169 (Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari) forma di capsule e compresse	10 g/kg

d) nell'allegato XIII, PARTE 3, è aggiunta, in fine, la seguente tabella:

E 920	L-cisteina	Biscotti per lattanti e per la prima infanzia	1 g/kg

e) nell'allegato XIV, la tabella riguardante la voce "polietilenglicole 6000" è sostituita dalla seguente:

E 1521	Polietilenglicole	Edulcoranti

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 28 aprile 2011
Ufficio di controllo preventivo aui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 155

11A06406

ORDINANZA 14 aprile 2011.

Ordinanza contingibile ed urgente relativa alla tutela delle persone maggiormente sensibili agli effetti delle ondate di calore.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Considerato che condizioni meteorologiche stagionali, caratterizzate da un anomalo innalzamento delle temperature e dei tassi di umidità, rendono necessario intervenire con tempestività su tutto il territorio nazionale al fine di attivare adeguati interventi, preventivi e assistenziali, necessari per prevenire gravi danni alla salute delle categorie più esposte ed, in particolare, delle persone anziane che versano in condizioni di difficoltà fisiche, socioeconomiche o in solitudine;

Considerato che le conoscenze scientifiche oggi disponibili dimostrano che le prime ondate di calore sono quelle che determinano un maggiore impatto sulla mortalità; che l'efficacia degli interventi di prevenzione dei danni individuali alla salute delle persone si fonda soprattutto sull'identificazione dei soggetti, che per età, caratteristiche sanitarie e sociali, sono maggiormente suscettibili agli effetti nocivi delle ondate di calore, e sull'offerta attiva a tali soggetti a rischio elevato, delle attività e dei servizi sanitari e sociali disponibili sul territorio;

Ravvisata la necessità di disporre con sufficiente anticipo, rispetto al verificarsi delle condizioni di emergenza, di idonee informazioni sanitarie e sociali per la costruzione. l'aggiornamento cd l'utilizzo di anagrafi regionali e locali della «popolazione suscettibile»;

Considerata la necessità di valutare continuamente gli effetti delle ondate di calore sulla salute delle persone più a rischio e l'efficacia degli interventi di prevenzione messi in atto, attraverso l'attivazione di validi sistemi di sorveglianza epidemiologica, al fine di garantire un aggiornamento costante dei programmi di intervento;

Ritenuta la necessità che, per la predetta finalità di pubblica utilità, i servizi sanitari regionali e le aziende sanitarie locali si avvalgano della facoltà di acquisire ed utilizzare dalle anagrafi comunali della popolazione residente elenchi di tutte le persone di età pari o superiore ad anni sessantacinque. senza acquisire il loro consenso ai sensi degli articoli 18, comma 4 e 19, comma 3 del sopracitato codice in materia di protezione dei dati personali;

Rilevato che le ulteriori iniziative di sostegno e assistenza prestate in particolare in favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto, sono individuate come attività di rilevante interesse

pubblico ai sensi dell'art. 73, comma 1, lettera *b)* del sopraccitato codice in materia di protezione dei dati personali;

Tenuto conto che questo Ministero ha elaborato, aggiornato e diffuso apposite linee guida per promuovere la messa a punto di piani locali di sorveglianza e risposta verso gli effetti sulla salute delle ondate di calore;

Considerato che a tal fine si rende indispensabile e urgente effettuare con immediatezza una iniziativa straordinaria e organica allo scopo di conoscere l'esatta entità, quantitativa e qualitativa dei soggetti beneficiari degli interventi medesimi;

Ritenuti sussistenti i presupposti di contingibilità ed urgenza per provvedere nei termini indicati;

Ordina:

Art. 1.

1. Ai fini della pianificazione, organizzazione, gestione e valutazione dei programmi di emergenza per la prevenzione degli effetti sulla salute delle ondate di calore, con particolare riferimento alla organizzazione e gestione delle «anagrafi della fragilità» e dei sistemi di sorveglianza epidemiologica, le amministrazioni comunali trasmettono alle aziende unità sanitarie locali gli appositi elenchi della popolazione residente di età pari o superiore ad anni sessantacinque, iscritti nelle anagrafi della popolazione residente, aggiornati alla data del 1° aprile ed i successivi aggiornamenti con periodicità definita da ciascuna regione.

2. Le aziende unità sanitarie locali, avvalendosi dei dati di cui al comma 1 e di altri dati ritenuti idonei a individuare le persone interessate, intraprendono in collaborazione con la Protezione civile ogni opportuna iniziativa volta a prevenire e a monitorare danni gravi ed irreversibili a causa delle anomale condizioni climatiche legate alla stagione estiva, specie in favore di persone più suscettibili agii effetti alle ondate di calore per condizioni di età, salute, solitudine e fattori socio ambientali.

3. Le amministrazioni comunali provvedono analogamente, anche attraverso servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, di accompagnamento e di trasporto.

Art. 2.

1. La presente ordinanza ha validità fino alla data del 30 ottobre 2011.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 14 aprile 2011

Il Ministro: FAZIO

11A06150

DECRETO 21 aprile 2011.

Rettifica al decreto 21 marzo 2011 relativo all'elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebuconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazio-

ne, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti di cui l'ultimo n. 839/2008 del 31 luglio 2008, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto 21 marzo 2011 che riporta l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva tebuconazolo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute, e delle politiche sociali del 31 agosto 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto in particolare l'allegato al citato decreto 21 marzo 2011 che riporta tra gli altri il prodotto fitosanitario Agricur registrato al numero 13438 in data 26 agosto 2009 a nome dell'Impresa Agrim S.r.l. con sede legale in Bologna - P.zza Trento-Trieste,1;

Rilevato che per il riesame dell'autorizzazione del prodotto di cui trattasi, l'Impresa titolare della registrazione aveva inviato tutta la documentazione prevista, rispettando i tempi fissati dal citato decreto ministeriale 31 agosto 2009;

Ritenuto di dover eliminare la riga 1 relativa al prodotto Agricur dall'allegato al decreto 21 marzo 2011;

Decreta:

Si rettifica l'allegato al decreto 21 marzo 2011 nelle seguenti parti:

viene eliminata la riga 1 relativa al prodotto fitosanitario Agricur registrato al n. 13438 con decreto in data 8 ottobre 1984, a nome dell'impresa Agrim S.r.l. con sede legale in Bologna - P.zza Trento-Trieste,1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica all'Impresa interessata.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

11A06332

DECRETO 21 aprile 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari a base di zolfo revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 11 dicembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva zolfo;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti zolfo dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 31 dicembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 dicembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dall'1° gennaio 2010;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 dicembre 2009;

Considerato che il citato decreto 11 dicembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 31 dicembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l'elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva zolfo la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dall' 1° gennaio 2010, conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 11 dicembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **zolfo**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione 25 giugno 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	11065	TIO FL	09/11/2001	Agribio S.r.l.
2.	4355	ZOLFO BAGNABILE MICRONIZZATO 90	19/05/1981	Agrico S.r.l.
3.	570	LENTIZOLFO	25/01/1973	Agrochimica S.p.A.
4.	8800	THOR COMBI	06/03/1996	Agroqualita' S.r.l.
5.	11177	ZOLFO BAGNABILE 80%	05/02/2002	Caltabellotta S.r.l.
6.	10559	SULFALIL	01/08/2000	Cerrus s.a.s. Di Ronzoni G. & c.
7.	14016	PENCO DUO	12/10/2007	Chemia S.p.A.
8.	441	TYONAL 90	12/03/1973	Cheminova Agro Italia S.r.l.
9.	3823	ZOLFO COLLOIDALE 80	11/09/1980	Diachem S.p.A.
10.	6521	TIOMARE	03/10/1985	Diachem S.p.A.
11.	2142	SOLFOSAN 80	29/03/1976	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
12.	3936	COLLOISOL	16/10/1980	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
13.	7707	SYSTHANE COMBI	17/02/1989	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
14.	9424	LINEAR S	10/11/1997	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
15.	10548	SOLFOSAN PB	20/07/2000	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
16.	12732	THIOCUR SULPHUR	02/08/2005	Dow Agrosciences Italia S.r.l.
17.	13184	SUFRAVET DF	09/09/2006	Europhyto Technology Serving Agriculture S.r.l.
18.	11259	BLIN FRE	04/04/2002	Iqv Italia S.r.l.
19.	8665	ZOLFO MICRO 90	31/01/1995	Isagro Italia S.r.l.
20.	1049	CRITTOVIT	27/11/1972	Isagro S.p.A.
21.	1945	TIOSPOR	13/12/1975	Isagro S.p.A.
22.	2243	ZOLFO BAGNABILE	06/07/1976	Isagro S.p.A.
23.	2948	MICROZOLFO COLLOIDALE	04/06/1979	Isagro S.p.A.
24.	3020	ZOLFO COLLOIDALE	12/05/1979	Isagro S.p.A.
25.	3119	ZOLFO MICRONIZZATO	02/06/1979	Isagro S.p.A.
26.	3647	MICROZOLFO BAGNABILE 90	19/06/1980	Isagro S.p.A.
27.	3730	UTAZOLFO	19/06/1980	Isagro S.p.A.
28.	6246	COSAN S	07/02/1985	Isagro S.p.A.
29.	11135	SUL-KA. W	08/01/2002	Karnin Consulting e K. Gmbh

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
30.	5061	ZOLFO BAGNABILE 80	29/11/1982	Mark S.r.l.
31.	4961	AGRIZOL	15/10/1982	Montechimica Prodotti Chimici s.n.c.
32.	9619	TIOFOL WP	29/04/1998	New Agri S.r.l.
33.	748	LIQUIZOL MORMINO	08/03/1972	Pasquale Mormino & figlio S.r.l.
34.	1908	ZOLFO BAGNABILE 85%	22/12/1975	Pasquale Mormino & figlio S.r.l.
35.	1909	ZOLFO BAGNABILE 95%	15/04/1976	Pasquale Mormino & figlio S.r.l.
36.	1910	ZOLFO BAGNABILE TIPO B MORMINO	10/04/1976	Pasquale Mormino & figlio S.r.l.
37.	4641	ZOLFO VENTILATO SCORREVOLE	11/02/1982	Pasquale Mormino & figlio S.r.l.
38.	6811	TIOGUANENE	29/10/1986	Pasquale Mormino & figlio S.r.l.
39.	10157	KINGSTAR COMBI	20/09/1999	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
40.	10965	FITEX	18/06/2001	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
41.	11166	KLASS-DUO	31/01/2002	Prochimag di Mandrioli Giuseppe
42.	13293	ZOLFO RAVEN SCORREVOLE TRIVENTILATO 93% S	24/05/2006	Raven Zolfi
43.	14009	DALLAS COMBI	12/10/2007	Rocca Frutta S.r.l.
44.	5585	TIOWETTING 60	15/11/1983	Scam S.p.A.
45.	5600	ZOCOLD 80	15/11/1983	Scam S.p.A.
46.	13538	SULFOSAT WG	22/12/2006	Scam S.p.A.
47.	11606	RADAR COMBI	20/02/2003	Selezione PAC S.r.l.
48.	11317	TIOSULFIN	09/05/2002	Serbios S.r.l.
49.	13240	COSAN WG	02/10/2006	Siapa S.r.l.
50.	10333	TIOSIM 80 DF	28/02/2000	Simar S.r.l.
51.	230	TIOSOL 80	03/08/1971	Sipcam S.p.A.
52.	5817	TIOKOLL 80	27/03/1984	Sipcam S.p.A.
53.	2958	ZOLFO VENTILATO BAGNABILE 79,6	15/04/1978	So.Chi.Med. S.r.l.
54.	9883	ZOLFO BAGNABILE SOCOA	11/01/1999	Socoa Trading S.r.l.
55.	6763	ZOLFO BAGNABILE 60%	08/07/1986	Solfochimica S.r.l.
56.	13597	BOLINA COMBI	06/11/2006	Start-Up s.a.s. di Galanti Sergio e c.

11A06333

DECRETO 21 aprile 2011.

Elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 del decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 15 settembre 2009 relativo all'iscrizione della sostanza attiva stessa nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successive modifiche, concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, concernente l'istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009, relativo all'iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, tra le quali la sostanza attiva rame;

Visto l’art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti rame dovevano presentare al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il 30 novembre 2009, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l’autorizzazione rilasciata da altro titolare per l’accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all’allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009, secondo il quale le autorizzazioni all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame non aventi i requisiti di cui all’art. 1 e all’art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono automaticamente revocate a decorrere dal 1° dicembre 2009;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell’allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 15 settembre 2009 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell’elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame revocati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 15 settembre 2009;

Considerato che il citato decreto 15 settembre 2009, art. 5, comma 1, fissa al 30 novembre 2010 la scadenza per la vendita e utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell’art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

Visto l’art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Viene pubblicato l’elenco, riportato in allegato al presente decreto, dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva rame la cui autorizzazione all’immissione in commercio è stata automaticamente revocata a far data dal 1° dicembre 2009, conformemente a quanto disposto dall’art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 15 settembre 2009.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui trattasi sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle Imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 aprile 2011

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

Elenco di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva **rame**, la cui autorizzazione è stata automaticamente revocata ai sensi del DM 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE della Commissione del 23 aprile 2009:

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
1.	012240	ACOCID K	14/04/2006	Acosil S.R.L.
2.	011245	CUPROS 40	19/03/2002	Agribio S.R.L.
3.	005157	POLVERE TIPO BORDOLESE AGRICO 16%	22/12/1982	Agrico S.R.L.
4.	008868	AGRIVIT E	10/06/1996	Agricoltura Italia S.R.L.
5.	008869	AGRIVIT S	10/06/1996	Agricoltura Italia S.R.L.
6.	008866	RAME CUPRYL SUPER BLU	10/06/1996	Agricoltura Italia S.R.L.
7.	006893	CHAMPION 30 BLU	03/12/1986	Agrimix S.R.L.
8.	008495	CHAMPION WDG	30/03/1994	Agrimix S.R.L.
9.	007595	IDROSSIRAM FLOW	27/10/1988	Agrimix S.R.L.
10.	009275	RAIDER DP	18/06/1997	Agrimix S.R.L.
11.	012727	CUPRORAM 40	15/06/2005	Agriplant S.R.L.
12.	011886	VITRA 40 WP	21/11/2003	Agriplant S.R.L.
13.	009914	COPPER IDRO 35 WDG	19/01/1999	Agrocal Chemicals S.L.
14.	009915	HYDROFLOW	19/01/1999	Agrocal Chemicals S.L.
15.	009274	RAMOX MG	12/06/1997	Agrocal Chemicals S.L.
16.	014175	BORDOLES 20 WP	20/02/2008	Agropiave S.R.L.
17.	011224	BENTO-ZOLFO R	04/03/2002	Caltabellotta S.R.L.
18.	008065	IMPACT RAME	06/05/1992	Cheminova Agro Italia S.R.L.
19.	006539	PLANTIL P	03/10/1985	Chimiplant S.R.L.
20.	006537	POLVERE CHIMIPLANT	03/10/1985	Chimiplant S.R.L.
21.	006538	RAMBLU	03/10/1985	Chimiplant S.R.L.
22.	009236	ZOLFO 09/70SAN	29/05/1997	Copyr S.P.A.
23.	004660	CUPROBENTON DC	24/02/1982	Dal Cin Gildo S.P.A.
24.	009160	CUPROBENTON DC BLU	14/03/1997	Dal Cin Gildo S.P.A.
25.	007196	CUPRENOX 30	03/07/1987	Diachem S.P.A.
26.	011461	CURENOX 30 PB	09/10/2002	Diachem S.P.A.
27.	009688	RAMENOX P.B.	14/07/1998	Diachem S.P.A.
28.	004724	OSSICLORURO AGRICOLO	03/03/1982	Dott. Antonio Boracchini & C. S.N.C.
29.	002630	MAZEB RAMATO	25/05/1979	Dow Agrosciences Italia S.R.L.
30.	011493	CUPRON U.L.D.	22/10/2002	Europhyto Technology Serving Agriculture S.R.L.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
31.	008579	COVER COMBI	03/12/1994	Field Farm S.R.L.
32.	011615	PHYTON 27	03/03/2003	Field Farm S.R.L.
33.	008775	RAME 3-F	02/11/1995	Field Farm S.R.L.
34.	003873	BASIRAM	13/10/1980	Gowan Italia S.P.A.
35.	010254	CUPROSAR 40	10/01/2000	Gowan Italia S.P.A.
36.	012003	CUPROSAR FLUID	27/02/2004	Gowan Italia S.P.A.
37.	009981	CUPROSARIAF BT	09/03/1999	Gowan Italia S.P.A.
38.	010725	CUPROSEI	16/02/2001	Gowan Italia S.P.A.
39.	010253	RAMOZEB	10/01/2000	Gowan Italia S.P.A.
40.	011843	SARMOX IDRO	30/09/2003	Gowan Italia S.P.A.
41.	012457	RAMENDO 6	03/08/2007	Grabi Chemical S.R.L.
42.	004907	POLTAN	08/09/1982	Guaber Household S.R.L.
43.	010520	BORDITAL 25	14/06/2000	I.T.A.C.O. Chimica S.R.L.
44.	010523	MAXIRAM	14/06/2000	I.T.A.C.O. Chimica S.R.L.
45.	010519	RAMITAL 20	14/06/2000	I.T.A.C.O. Chimica S.R.L.
46.	010524	RAMITAL 20 NC	14/06/2000	I.T.A.C.O. Chimica S.R.L.
47.	010525	RAMITAL 30 NC	14/06/2000	I.T.A.C.O. Chimica S.R.L.
48.	009147	OSSICLORAME SAM BLU 30	28/02/1997	Industria Chimica Scarmagnan Alberto & C. S.A.S.
49.	008913	POLTIGLIA BORDOLESE SAM 13	06/08/1996	Industria Chimica Scarmagnan Alberto & C. S.A.S.
50.	010212	POLTIGLIA BORDOLESE SAM 13 VERDE	02/12/1999	Industria Chimica Scarmagnan Alberto & C. S.A.S.
51.	010213	POLTIGLIA BORDOLESE SAM 20 VERDE	02/12/1999	Industria Chimica Scarmagnan Alberto & C. S.A.S.
52.	004653	POLTIGLIA BORDOLESE SCARMAGNAN	11/02/1982	Industria Chimica Scarmagnan Alberto & C. S.A.S.
53.	011409	COBREKEY	23/07/2002	Industrial Quimica Key S.A.
54.	013868	COPRED 75 WDG	25/07/2007	Industrias Quimicas Del Valles S.A.
55.	004620	ASPOR RAMATO 20-20 BLU	30/12/1981	Isagro S.P.A.
56.	004615	ASPOR RAMATO 40	23/01/1982	Isagro S.P.A.
57.	012555	BARON BLU SC	08/04/2005	Isagro S.P.A.
58.	004917	BORZOL	28/09/1982	Isagro S.P.A.
59.	011356	BORZOL NC	05/06/2002	Isagro S.P.A.
60.	009008	COPRANTOL 50 WG	02/12/1996	Isagro S.P.A.
61.	008941	CRIORAM COMBI DF	25/10/1996	Isagro S.P.A.
62.	006352	CUPRAVIT FLOW	16/05/1985	Isagro S.P.A.
63.	009702	CUPROCAFFARO FL	28/07/1998	Isagro S.P.A.
64.	007090	CUPROCAFFARO FLOW	26/05/1987	Isagro S.P.A.
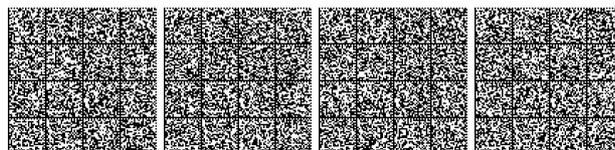
	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
65.	007089	CUPROCAFFARO FLOW BLU	26/05/1987	Isagro S.P.A.
66.	005214	CUPROCAFFARO PB	10/02/1983	Isagro S.P.A.
67.	013067	CUPROVITAM COMBI	16/10/2006	Isagro S.P.A.
68.	004798	EUCRITT COMBI	05/06/1982	Isagro S.P.A.
69.	001427	FOLPRAME	28/01/1974	Isagro S.P.A.
70.	007751	FOLPRAME PASTA	27/04/1989	Isagro S.P.A.
71.	001473	FT-2	14/03/1974	Isagro S.P.A.
72.	011913	GRIFON	27/02/2004	Isagro S.P.A.
73.	012854	GRIFON SC	09/11/2005	Isagro S.P.A.
74.	007913	KENTAN 20	23/04/1990	Isagro S.P.A.
75.	007912	KENTAN 20 BLU	23/04/1990	Isagro S.P.A.
76.	007287	KENTAN FLOW	26/11/1987	Isagro S.P.A.
77.	007311	KENTAN FLOW BLU	10/12/1987	Isagro S.P.A.
78.	006396	KENTAN MZ	06/05/1985	Isagro S.P.A.
79.	002933	NEORAM	23/10/1978	Isagro S.P.A.
80.	005052	NEORAM BLU	27/11/1982	Isagro S.P.A.
81.	002938	NEORAM PB	22/10/1979	Isagro S.P.A.
82.	007304	OSSICLORURO 50 M.I.	10/12/1987	Isagro S.P.A.
83.	009749	OSSICLORURO 50 PB	16/09/1998	Isagro S.P.A.
84.	010202	OSSICLORURO 50 WP	02/12/1999	Isagro S.P.A.
85.	007421	OXIDRATO 20 FLOW	25/02/1988	Isagro S.P.A.
86.	007331	OXIDRATO 20 FLOW BLU	16/12/1987	Isagro S.P.A.
87.	007330	OXIDRATO 30 PB BLU	16/12/1987	Isagro S.P.A.
88.	007309	OXIDRATO 50 PB	10/12/1987	Isagro S.P.A.
89.	009080	OXIRAM C	31/12/1996	Isagro S.P.A.
90.	009385	OXIRAM C BLU	01/10/1997	Isagro S.P.A.
91.	003155	PASTA CAFFARO	04/06/1979	Isagro S.P.A.
92.	006990	PASTA CAFFARO NON COLORATA	04/03/1987	Isagro S.P.A.
93.	010613	PASTA SIAPA BLU	06/11/2000	Isagro S.P.A.
94.	010667	PASTA SIAPA NC	29/12/2000	Isagro S.P.A.
95.	004775	POLTIGLIA BORDOLESE CAFFARO	07/06/1982	Isagro S.P.A.
96.	010046	POLTIGLIA CAFFARO 20 DF	26/05/1999	Isagro S.P.A.
97.	002953	POLVERE CAFFARO CONCENTRATA 40%	11/11/1978	Isagro S.P.A.
98.	012902	RAMAL FLOW	09/11/2005	Isagro S.P.A.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
99.	004592	RAME CAFFARO	30/12/1981	Isagro S.P.A.
100.	008144	RAME CAFFARO BLU	30/12/1992	Isagro S.P.A.
101.	006831	RAME CAFFARO C	29/10/1986	Isagro S.P.A.
102.	008659	RAME CAFFARO PB	31/01/1995	Isagro S.P.A.
103.	012736	RAME CAFFARO PLUS BLU	26/06/2008	Isagro S.P.A.
104.	001224	RAME SIAPA	12/03/1973	Isagro S.P.A.
105.	005888	RAMEDIT MC	25/04/1984	Isagro S.P.A.
106.	006515	RAMEZIN M	03/10/1985	Isagro S.P.A.
107.	009216	RAMEZIN MZ	24/04/1997	Isagro S.P.A.
108.	009876	RIDOX 20	07/01/1999	Isagro S.P.A.
109.	009894	RIDOX 20 BLU	15/01/1999	Isagro S.P.A.
110.	010200	RIDOX 40 WG	02/12/1999	Isagro S.P.A.
111.	009192	RIDOX DUO FL	10/04/1997	Isagro S.P.A.
112.	008853	RIDOX DUO FLO	16/05/1996	Isagro S.P.A.
113.	009191	RIDOX FL	10/04/1997	Isagro S.P.A.
114.	008162	RIDOX FLO	30/12/1992	Isagro S.P.A.
115.	009881	RIDOX FLOW BLU	11/01/1999	Isagro S.P.A.
116.	011568	S. RAMEDIT NEW	22/01/2003	Isagro S.P.A.
117.	002979	SIARAM	22/12/1978	Isagro S.P.A.
118.	006979	SIARAM 13 PB	04/03/1987	Isagro S.P.A.
119.	009193	SIARAM 20	10/04/1997	Isagro S.P.A.
120.	011966	SIARAM 20 DF	21/11/2003	Isagro S.P.A.
121.	011631	SIARAM 20 PB	11/03/2003	Isagro S.P.A.
122.	011362	VERDEVIVO RAME	10/06/2002	Isagro S.P.A.
123.	003821	CUPROVITAL	11/09/1980	Ital-Agro S.R.L.
124.	003672	POLTIGLIA BORDOLESE ITAL-AGRO	19/06/1980	Ital-Agro S.R.L.
125.	009128	VERDERAME ITAL-AGRO	14/02/1997	Ital-Agro S.R.L.
126.	010810	ANTICRITTOGAMICO E ANTIBATTERICO PB	11/04/2001	K+S Agricoltura S.P.A.
127.	007290	FITORAM	10/12/1987	K+S Agricoltura S.P.A.
128.	006404	POLVERE TIPO BORDOLESE	15/01/1985	Kollant S.P.A.
129.	005032	RAMAL	11/05/1982	Kollant S.P.A.
130.	011433	VERDEVIVO POLTIGLIA BORDOLESE	16/09/2002	Kollant S.P.A.
131.	008171	BICUPRO L	03/03/1993	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.R.L.
132.	006829	FITOCUPRYL 50 PB	29/10/1986	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.R.L.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
133.	005163	VERDEXANE	22/12/1982	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.R.L.
134.	009293	VILURAM 30 PB	28/08/1997	Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.R.L.
135.	013044	BORDOBLUE	28/08/2006	Manica S.P.A.
136.	013553	BORDOLESE 20 WG	07/02/2007	Manica S.P.A.
137.	010153	BORDOVIT	15/09/1999	Manica S.P.A.
138.	013550	BORDOVIT 13 PB	07/02/2007	Manica S.P.A.
139.	013043	COBREFLOW	28/08/2006	Manica S.P.A.
140.	014284	CU MANICA 20 FLOW	27/08/2008	Manica S.P.A.
141.	011878	CUPROSPOR 50 PB	10/12/2003	Manica S.P.A.
142.	013077	CURAME 35 BLU WG	04/01/2006	Manica S.P.A.
143.	010008	IDROX MANICA	09/04/1999	Manica S.P.A.
144.	010365	KURAM	08/03/2000	Manica S.P.A.
145.	013583	KURAM 35 WG	07/02/2007	Manica S.P.A.
146.	013041	MAXIRAM 20 FLOW	12/05/2006	Manica S.P.A.
147.	013021	MAXIRAM 35 WG	01/03/2006	Manica S.P.A.
148.	013022	MAXIRAM 50 WG	01/03/2006	Manica S.P.A.
149.	013019	MICRORAM 50 WG	01/03/2006	Manica S.P.A.
150.	013584	MICROVIS 35 WG	07/02/2007	Manica S.P.A.
151.	009610	OSSICLOR 20 BLU	20/04/1998	Manica S.P.A.
152.	009598	OSSICLOR 20 NC	14/04/1998	Manica S.P.A.
153.	011577	OSSICLOR 20 SC	03/02/2003	Manica S.P.A.
154.	013115	OSSICLOR 25 BLU FLOW	19/01/2006	Manica S.P.A.
155.	009611	OSSICLOR 30 NC	20/04/1998	Manica S.P.A.
156.	006653	OSSICLOR 50	18/03/1986	Manica S.P.A.
157.	000683	POLTIGLIA	12/09/1972	Manica S.P.A.
158.	014286	RAMITAL 20 FLOW	27/08/2008	Manica S.P.A.
159.	014327	RAMITAL 35 WG	27/08/2008	Manica S.P.A.
160.	012334	TIXAL R	06/09/2004	Manica S.P.A.
161.	013582	VERDERAME 13 PB	07/02/2007	Manica S.P.A.
162.	006143	VERDERAME MANICA PB	29/11/1984	Manica S.P.A.
163.	009597	VITISAN	14/04/1998	Manica S.P.A.
164.	013289	ZOLFO MANICA DOPPIO RAFFINATO VENTILATO RAMATO	24/05/2006	Manica S.P.A.
165.	005065	CUPRANIL 50	29/11/1982	Mark S.R.L.

	N. reg.	Prodotto	Data reg.	Impresa
166.	010511	POLTIGLIA BORDOLESE	14/06/2000	Natan S.R.L.
167.	010861	FLOZEB	11/04/2001	Orvital S.P.A.
168.	010825	CRITTOGREEN P.B.	11/04/2001	Overty S.R.L.
169.	013028	CUPRIZOL M	01/03/2006	Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.
170.	008277	CUPROL M	04/05/1993	Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.
171.	000923	CUPROMIX	21/08/1972	Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.
172.	010513	TIOCOMPLEX M	14/06/2000	Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.
173.	003316	TIORAM	28/11/1979	Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.
174.	003368	VENTILENE RAMATA	15/03/1980	Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.
175.	003750	ZOLFO DOPPIO VENTILATO 1 STELLA RAMATO 5%	19/06/1980	Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.
176.	003751	ZOLFO DOPPIO VENTILATO 1 STELLA RAMATO 3%	19/06/1980	Pasquale Mormino & Figlio S.R.L.
177.	009495	COPPER IDRO 40 WDG	10/02/1998	Proquimicos S.A.
178.	009014	COPPER PRO 50 WDG	02/12/1996	Proquimicos S.A.
179.	011236	HYDRO PRO	13/03/2002	Proquimicos S.A.
180.	013294	ZOLFO RAVEN RAMATO 1,5	24/05/2006	Raven Zolfi S.R.L.
181.	013419	ROCCA-RAM	27/12/2006	Rocca Frutta S.R.L.
182.	001498	POLTIGLIA BORDOLESE SCAM	30/04/1974	Scam S.P.A.
183.	011645	MASTERCOP	14/03/2003	Selezione Pac S.R.L.
184.	011456	NATURAM 5	09/10/2002	Sicit 2000 S.P.A.
185.	011375	RAMESIM 50 DF	18/06/2002	Simar S.R.L.
186.	001564	POLTIGLIA BORDOLESE SIPCAM	17/04/1974	Sipcam S.P.A.
187.	001546	POLTIGLIA BORDOLESE SIPCAM C	30/04/1974	Sipcam S.P.A.
188.	011889	CUPROSPOR 30 PB	21/11/2003	Sivam S.P.A.
189.	004309	CUPROSPOR 50	01/04/1981	Sivam S.P.A.
190.	009203	MICORAME OXI 32	10/04/1997	Sivam S.P.A.
191.	003073	ZOLFRAM 50	30/04/1979	So.Chi.Med. S.R.L.
192.	011629	NET-RAM	11/03/2003	Socoa Trading S.R.L.
193.	011164	PENTA CU 55	24/01/2002	Socoa Trading S.R.L.
194.	008822	POLTIGLIA BORDOLESE SOCOA 20	19/04/1996	Socoa Trading S.R.L.
195.	011242	TEPAN 55 CU	13/03/2002	Socoa Trading S.R.L.
196.	011406	AGRIRAM 33% CU	23/07/2002	Solfochimica S.R.L.
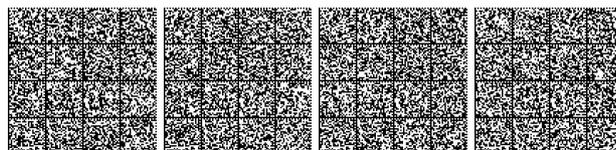
197.	013189	BENTOSOL 35/R	30/03/2006	Solfochimica S.R.L.
198.	007481	POLVERE SOLFOCHIMICA 16% CU	25/05/1988	Solfochimica S.R.L.
199.	007029	ZOLFO RAMATO 94-2,5	26/03/1987	Solfochimica S.R.L.
200.	007030	ZOLFO RAMATO 85-2,5	26/03/1987	Solfochimica S.R.L.
201.	001896	COLLOIDOX	19/04/1975	Syngenta Crop Protection S.P.A.
202.	002881	COPRANTOL	01/08/1978	Syngenta Crop Protection S.P.A.
203.	008518	MEXIL R FL	07/07/1994	Syngenta Crop Protection S.P.A.
204.	008584	RIDOMIL R LIQUIDO	03/12/1994	Syngenta Crop Protection S.P.A.
205.	009395	RAMIDROS LF	15/10/1997	Tecnotrea S.R.L.
206.	010766	REPLANET	23/03/2001	Tecomag S.R.L.
207.	012925	VEBICUR FUNGICIDA	31/05/2006	Vebi Istituto Biochimico S.R.L.
208.	009769	METALRAM 20	01/10/1998	Zapi Industrie Chimiche S.P.A.
209.	011306	OXYCOP 22	07/05/2002	Zapi Industrie Chimiche S.P.A.
210.	011727	OXYCOP 30	31/07/2003	Zapi Industrie Chimiche S.P.A.
211.	011485	POLTIGLIA BORDOLESE BLU	22/10/2002	Zapi Industrie Chimiche S.P.A.
212.	004959	RAMEZEB BLU	15/10/1982	Zapi Industrie Chimiche S.P.A.
213.	009945	POLVERE TIPO BORDOLESE MANNINO	12/02/1999	Zolfi Ventilati Mannino S.P.A.
214.	010169	POLVERE TIPO BORDOLESE MANNINO 20% CU	11/10/1999	Zolfi Ventilati Mannino S.P.A.
215.	008211	PULVIRAM 16	16/03/1993	Zolfi Ventilati Mannino S.P.A.
216.	008957	PULVIRAM 32% CU	25/10/1996	Zolfi Ventilati Mannino S.P.A.
217.	008958	PULVIRAM 50% CU	25/10/1996	Zolfi Ventilati Mannino S.P.A.
218.	007740	ZOLFO VENTILATO RAMATO 97/0,5	23/03/1989	Zolfi Ventilati Mannino S.P.A.
219.	010052	ZOLFO RAMATO 5% CON BENTONITE	31/05/1999	Zolfi Ventilati Mannino S.P.A.
220.	007739	ZOLFO VENTILATO RAMATO 95/0,8	23/03/1989	Zolfi Ventilati Mannino S.P.A.
221.	013531	ZOLFO RAMATO 5 R ZOLFINDUSTRIA	25/10/2006	Zolfindustria S.R.L.

11A06334
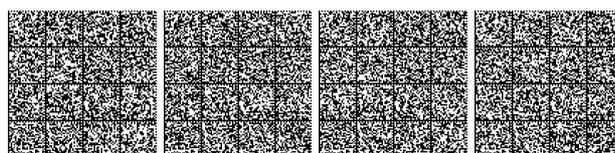
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Proroga dei termini per l'adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera *a)* del provvedimento del 24 febbraio 2011 recante «modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile». (Deliberazione n. 173)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, n. 16/2011, recante «Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalità di marketing, mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2011);

Visto il provvedimento del Garante del 24 febbraio 2011, n. 73/2011, recante «Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 16 marzo 2011);

Considerato che il termine per l'adozione della nuova modulistica da distribuire ai nuovi abbonati secondo il modello di informativa e richiesta di consenso di cui all'Allegato I al provvedimento del 24 febbraio 2011 è stato indicato in 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso in *Gazzetta Ufficiale* ed è pertanto fissato al 16 maggio 2011;

Vista la nota inviata da Assotelecomunicazioni-Asstel(di seguito Asstel) il 30 marzo 2011, nella quale è stata rappresentata all'Autorità una situazione di oggettiva difficoltà per gli operatori telefonici nell'adozione, nei tempi prescritti dal citato provvedimento, del modello di cui al suddetto Allegato I in sostituzione del Questionario attualmente in uso;

Considerato che, nella medesima nota, Asstel ha evidenziato le implicazioni che, a livello di flussi procedurali, sistemi e strutture aziendali coinvolte, la realizzazione della nuova modulistica da distribuire ai nuovi abbonati comporta, con inevitabili riflessi sui relativi tempi di realizzazione;

Vista la richiesta avanzata da Asstel, con la predetta nota, di proroga del termine di cui sopra da 60 a 180 giorni dalla pubblicazione del predetto provvedimento del 24 febbraio 2011 e il conseguente rinvio al 12 settembre 2011 per l'attuazione delle prescrizioni ivi contenute alla lettera *a)*;

Considerato che il differimento viene richiesto unicamente per l'adozione della modulistica da distribuire ai nuovi abbonati e che lo stesso appare contenuto in termini ragionevoli e adeguati rispetto alle difficoltà rappresentate da Asstel;

Ritenuto, pertanto, di poter accordare la richiesta di proroga limitatamente all'adozione del modello di informativa e richiesta di consenso per i nuovi abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile, ritenendo, quale termine congruo entro il quale deve essere data integrale attuazione a tale misura, l'indicata data del 12 settembre 2011;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

Dispone:

a) di prorogare il termine per l'adempimento delle prescrizioni di cui alla lettera *a)* del provvedimento del 24 febbraio 2011, recante «Modelli di informativa e di richiesta di consenso al trattamento dei dati personali relativi agli abbonati ai servizi di telefonia fissa e mobile», prescrivendo che tutti gli operatori telefonici interessati, in qualità di titolari del trattamento dei dati degli abbonati, adottino le misure e gli accorgimenti ivi indicati entro il 12 settembre 2011e ne diano conferma all'Autorità entro il medesimo termine, attestandone l'integrale adempimento;

b) di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2011

Il presidente e relatore: PIZZETTI

Il segretario generale: DE PAOLI

11A06407
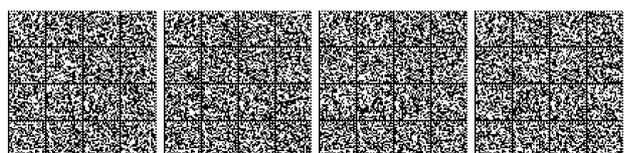
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI RAGUSA

DECRETO 29 aprile 2011.

Proroga dei termini legali e convenzionali per il mancato funzionamento dell'Istituto di credito «Banca Nuova».

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI RAGUSA

Premesso che nel giorno 15 aprile 2011 l'Istituto di credito «Banca Nuova», in relazione al mancato funzionamento delle stanze di compensazione a causa dello sciopero dei dipendenti della Banca d'Italia, non ha potuto assicurare il regolare svolgimento dei servizi bancari presso le dipendenze di seguito indicate:

Ragusa, via Archimede, 241;

Comiso, via Ho Chi Min, 52;

Santa Croce Camerina, via Caucana, 21/23;

Vittoria, via Garibaldi, 397;

Modica, via Risorgimento, 22.

Vista la lettera n. 0357101/11 del 22 aprile 2011 con la quale la filiale di Catania della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio determinante l'eccezionalità dell'evento e la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti nel giorno suindicato e nei cinque giorni successivi;

Ritenuto, pertanto, sussistere gli estremi per emettere il provvedimento di cui all'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 1948, n. 1;

Decreta:

Sono prorogati di giorni quindici, a decorrere dalla data di riapertura degli sportelli al pubblico, i termini legali e convenzionali scaduti nel giorno 15 aprile 2011 e nei cinque giorni successivi, a favore delle sottonotate dipendenze dell'Istituto di credito «Banca Nuova» ancorché relativi ad atti ed operazioni da compiersi su altre piazze:

Ragusa, via Archimede, 241;

Comiso, via Ho Chi Min, 52;

Santa Croce Camerina, via Caucana, 21/23;

Vittoria, via Garibaldi, 397;

Modica, via Risorgimento, 22.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La Banca d'Italia è incaricata dell'esecuzione del presente decreto e dei connessi adempimenti.

Ragusa, 29 aprile 2011

Il prefetto: CANNIZZO

11A06149

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Genotropin».

Con la determinazione n. aRM - 51/2011-40 del 5 aprile 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Pfizer Italia S.r.l l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GENOTROPIN.

Confezione A.I.C. n. 026844151.

Descrizione: 36 UI (12 *mg)* Kabi Vial 5 cartucce

Medicinale: GENOTROPIN.

Confezione A.I.C. n. 026844148.

Descrizione: 36 UI (12 *mg)* Kabi Vial 1 cartuccia

Medicinale: GENOTROPIN

Confezione A.I.C. n. 026844086.

Descrizione: «Kabiquick» 6 siringhe monodose 4 UI

Medicinale: GENOTROPIN

Confezione A.I.C. n. 026844074.

Descrizione: «Kabiquick» 8 siringhe monodose 3 UI

Medicinale: GENOTROPIN

Confezione A.I.C. n. 026844062.

Descrizione: «Kabiquick» 10 cartucce 2 UI

Medicinale: GENOTROPIN

Confezione A.I.C. n. 026844050.

Descrizione: «Kabivial» 1 cartuccia 16 U.I.

Medicinale: GENOTROPIN

Confezione A.I.C. n. 026844023.

Descrizione: «Kabivial» 1 cartuccia 4 U.I.

11A06288

Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Pramipexolo Biomo».

Con la determinazione n. aRM - 54/2011-3575 del 18/04/2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24/04/2006, n. 219, su rinuncia della ditta Biomo Pharma GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049102.

Descrizione: «1,1 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.
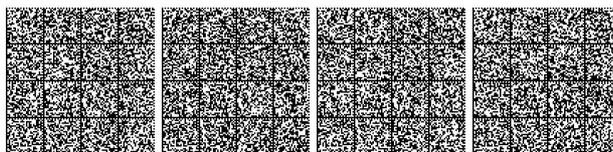
Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049090.

Descrizione: «1,1 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049088.

Descrizione: «0,7 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049076.

Descrizione: «0,7 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049064.

Descrizione: «0,35 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049052.

Descrizione: «0,35 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049049.

Descrizione: «0,18 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049037.

Descrizione: «0,18 MG compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049025.

Descrizione: «0,088 mg compresse» 100 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Medicinale: PRAMIPEXOLO BIOMO.

Confezione: A.I.C. n. 040049013.

Descrizione: «0,088 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

11A06289

Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Cefociclin».

Con la determinazione n. aRM - 52/2011-355 del 6 aprile 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Francia farmaceutici industria farmaco biologica s.r.l. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CEFOCICLIN.

Confezione A.I.C. n. 025507017.

Descrizione: «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 2 ml.

Medicinale: CEFOCICLIN.

Confezione A.I.C. n. 025507029.

Descrizione: «2 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml.

11A06290

Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Gabapentin Molteni».

Con la determinazione n. aRM - 58/2011-549 del 4 maggio 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta L. Molteni & C. dei F.lli Alitti Società di esercizio S.P.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GABAPENTIN MOLTENI.

Confezione: AIC n. 036134017.

Descrizione: «100 mg capsule rigide» 50 capsule.

Medicinale: GABAPENTIN MOLTENI.

Confezione: AIC n. 036134029.

Descrizione: «300 mg capsule rigide» 50 capsule.

Medicinale: GABAPENTIN MOLTENI.

Confezione: AIC n. 036134031.

Descrizione: «400 mg capsule rigide» 30 capsule.

11A06291

Revoca, su rinuncia, di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano «Ceftazidima Ratiopharm».

Con la determinazione n. aRM - 59/2011-1378 del 4 maggio 2011 è stata revocata,ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Ratiopharm GMBH l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: CEFTAZIDIMA RATIOPHARM.

Confezione: AIC n. 036115020.

Descrizione: «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 4 ml.

È consentito alla Ratiopharm GMBH lo smaltimento delle scorte del medicinale entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

11A06292

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 9 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4397
Yen	116,28
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,176
Corona danese	7,4570
Lira Sterlina	0,87925
Fiorino ungherese	264,40

Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9383
Nuovo leu romeno	4,0998
Corona svedese	8,9791
Franco svizzero	1,2617
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8665
Kuna croata	7,3783
Rublo russo	39,9600
Lira turca	2,2202
Dollaro australiano	1,3389
Real brasiliano	2,3167
Dollaro canadese	1,3884
Yuan cinese	9,3496
Dollaro di Hong Kong	11,1901
Rupia indonesiana	12323,02
Shekel israeliano	4,9598
Rupia indiana	64,3830
Won sudcoreano	1557,53
Peso messicano	16,7077
Ringgit malese	4,3047
Dollaro neozelandese	1,8179
Peso filippino	61,892
Dollaro di Singapore	1,7752
Baht tailandese	43,479
Rand sudafricano	9,6798

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06410

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 10 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4538
Yen	115,72
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,227
Corona danese	7,4563
Lira Sterlina	0,87790
Fiorino ungherese	263,85
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9315
Nuovo leu romeno	4,0888
Corona svedese	8,9565
Franco svizzero	1,2602
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8035
Kuna croata	7,3775
Rublo russo	39,8300
Lira turca	2,2398
Dollaro australiano	1,3295
Real brasiliano	2,3138
Dollaro canadese	1,3777
Yuan cinese	9,3218
Dollaro di Hong Kong	11,1595
Rupia indonesiana	12281,91
Shekel israeliano	4,9570

Rupia indiana	64,2590
Won sudcoreano	1552,92
Peso messicano	16,6538
Ringgit malese	4,2952
Dollaro neozelandese	1,8104
Peso filippino	61,695
Dollaro di Singapore	1,7698
Baht tailandese	43,332
Rand sudafricano	9,6990

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06411

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo dell'11 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,4357
Yen	116,47
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,258
Corona danese	7,4559
Lira Sterlina	0,87075
Fiorino ungherese	263,67
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9013
Nuovo leu romeno	4,0918
Corona svedese	8,9460
Franco svizzero	1,2661
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7890
Kuna croata	7,3780
Rublo russo	39,7180
Lira turca	2,2644
Dollaro australiano	1,3255
Real brasiliano	2,3102
Dollaro canadese	1,3701
Yuan cinese	9,3220
Dollaro di Hong Kong	11,1580
Rupia indonesiana	12236,29
Shekel israeliano	4,9804
Rupia indiana	64,1690
Won sudcoreano	1543,42
Peso messicano	16,5996
Ringgit malese	4,2777
Dollaro neozelandese	1,8074
Peso filippino	61,557
Dollaro di Singapore	1,7666
Baht tailandese	43,186
Rand sudafricano	9,7368

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06412

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 12 maggio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,4153
Yen	114,54
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,277
Corona danese	7,4562
Lira Sterlina	0,87015
Fiorino ungherese	266,08
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7093
Zloty polacco	3,9150
Nuovo leu romeno	4,1155
Corona svedese	8,9566
Franco svizzero	1,2584
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8010
Kuna croata	7,3752
Rublo russo	39,6900
Lira turca	2,2440
Dollaro australiano	1,3331
Real brasiliano	2,3056
Dollaro canadese	1,3677
Yuan cinese	9,1978
Dollaro di Hong Kong	11,0011
Rupia indonesiana	12167,45
Shekel israeliano	4,9601
Rupia indiana	63,6850
Won sudcoreano	1545,01
Peso messicano	16,5764
Ringgit malese	4,2643
Dollaro neozelandese	1,7977
Peso filippino	61,036
Dollaro di Singapore	1,7604
Baht tailandese	42,926
Rand sudafricano	9,8332

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A06413

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Istituto secolare «Piccola Famiglia Francescana», in Ome

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 aprile 2011 viene riconosciuta la personalità giuridica civile dell'Istituto secolare «Piccola Famiglia Francescana», con sede in Ome (Brescia).

11A06331

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Vet-Cillin 80».

Provvedimento n. 68 del 4 aprile 2011

Specialità medicinale per uso veterinario VET-CILLIN 80;

Confezioni:

Barattolo da 143 g - A.I.C. n. 102324011;

Barattolo da 715 g - A.I.C. n. 102324023;

Barattolo da 1430 g - A.I.C. n. 102324035.

Titolare A.I.C.: Ceva Vetem S.p.A. con sede in via Colleoni, 15 - 20041 Agrate Brianza (MI) - Cod. Fisc. 09032600158.

Oggetto del provvedimento: variazione tipo IB: introduzione della validità del prodotto finito dopo prima apertura.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, l'introduzione del periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario, pari a 3 mesi.

L'adeguamento degli stampati delle confezioni già in commercio deve essere effettuato entro 180 giorni.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A06155

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Mongeta del Ganxet» ai sensi dell'articolo 5, del regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 124 del 27 aprile 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale denominazione di origine protetta, presentata dalla Spagna, ai sensi dell'art. 5 del reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati - «Mongeta del Ganxet».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello Sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A06154

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-114) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
*(di cui spese di spedizione € 127,00)** - annuale € **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)** - semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
*(di cui spese di spedizione € 39,40)** - annuale € **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)** - semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.